

**Oggetto** Provvedimento di rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., in favore della “Fondazione Filippo Turati Onlus” con sede legale in Pistoia via P. Mascagni n. 2, quale soggetto titolare della “RSA Fondazione Turati” sita nel Comune di Zagarolo (Roma) via Colle del Pero n. 1abc, autorizzata all'esercizio con Determinazione n. B06155 del 14.09.2012 - ai sensi del D.C.A. n. U00100 del 18.06.2012 e D.C.A. n. U00146 del 6.08.2012.

### *IL COMMISSARIO AD ACTA*

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Dott. Giuseppe Antonio Spata è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 il Dott. Gianni Giorgi è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, unitamente al Dr. Giuseppe Antonio Spata, confermato nell'incarico;

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

VISTA la legge 11 marzo 1988, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con particolare riferimento all'art. 20 “Disposizioni in materia sanitaria”;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” ed in particolare l'art.1, comma 180 che ha previsto per le regioni interessate, qualora si verificasse una situazione di squilibrio economico – finanziario, l'obbligo di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio;

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della legge finanziaria dello Stato pone in capo alla Regione:



- l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera con l'obiettivo, tra l'altro, del raggiungimento degli standard nazionali relativi alla dotazione di posti letto per mille abitanti e al tasso di ospedalizzazione (art.4);
- l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art. 6);
- la stipula - in relazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - di un apposito accordo con i Ministri dell'Economia e della Salute che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 8);

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Nuovo Patto per la Salute 2010 – 2012 con la quale, all'art. 13 comma 14, si stabilisce che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto, restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

VISTA la L.R. 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2006, n. 27 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art.11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)” e, in particolare, l'art. 8 concernente le misure di attuazione del Patto nazionale sulla salute;

VISTA la L.R. 11 agosto 2008, n. 14 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421”;

VISTO l'art. 8-quater del D. Lgs. N. 502/1992 e s.m.i. che ai commi 1 e 2 prevede: “1. *L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti...*” ..... *La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative;.....2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali...*”;

VISTO altresì il comma 7, dell'art. 8- del D. Lgs. N. 502/1992 e s.m.i. che recita: “*Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture*

*preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.*";

VISTO il R.R. 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. b), della LR 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 1997, n. 2499 "Primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Leggi regionali 41/93, 55/93 e regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale

- ✓ 12 febbraio 2007, n.66 concernente "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004"
- ✓ 6 marzo 2007, n. 149 avente ad oggetto "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18 dicembre 2009 "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 - 2012";

VISTO il decreto del Commissario ad *acta* n. U0111 del 31 dicembre 2010 "Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009 recante "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 - 2012" - integrazioni e modifiche";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0017 del 9 marzo 2010 "Atto ricognitivo di cui al decreto commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. A numero 1 della LR 4/2003";

VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 limitatamente all'allegato 2 allo stesso concernente "Requisiti ulteriori per l'accreditamento";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n U0113 del 31 dicembre 2010 "Programmi operativi 2011/2012";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012 "Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale" che, tra l'altro:

*" ridefinisce lo stato dell'offerta complessiva delle strutture residenziali e semiresidenziali di Mantenimento - RSA e relativo fabbisogno ";*

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente “Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012 avente ad oggetto “Avvio delle procedure di accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8-quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di mantenimento”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00146 del 6.08.2012 concernente “Integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012”;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012 che individua i destinatari della procedura disciplinata dal provvedimento medesimo volta, previo rilascio o conferma dell’autorizzazione all’esercizio, all’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 8-quater, comma 7, D. Lgs 502/92 e s.m.i., di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di Mantenimento - RSA, nei soggetti titolari di strutture indicate alle lettere a), c) d) ed e):

- a) strutture con posti residenza realizzati con finanziamenti ex art. 20 Legge 67/1988;
- c) strutture con posti residenza in possesso della sola autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della normativa previgente l’entrata in vigore della L. R. n. 4/2003;
- d) strutture con posti residenza in possesso della sola autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della L.R. n. 4/2003;
- e) strutture con posti residenza già realizzati, in possesso di parere favorevole alla realizzazione rilasciata ai sensi della normativa previgente l’entrata in vigore della L. R. n. 4/2003 ovvero ai sensi e con le procedure di cui alla L. R. n. 4/2003;

TENUTO CONTO che il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012:

- ha ridefinito la tempistica e le procedure per la verifica dei requisiti per il rilascio o conferma dell’autorizzazione all’esercizio, nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti ai fini dell’accreditamento unificando le predette verifiche, sia per esigenze di economia procedimentale che per potenziare in tempi brevi l’offerta residenziale di mantenimento a persone non autosufficienti, anche anziane;
- ha individuato l’utilizzo della piattaforma informatica realizzata da LAit SpA – Lazio Innovazione Tecnologica SpA, identificata con l’acronimo SAASS “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredimenti” - già utilizzata ai fini delle procedure avviate con il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 - per le strutture contraddistinte con la lettera a), c), d) ed e);
- ha individuato le medesime Commissioni di verifica già costituite con provvedimento del Direttore Generale di ciascuna Azienda ASL, e sotto il Coordinamento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato, per le verifiche previste ai fini del rilascio o della conferma delle autorizzazioni all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo;
- ha adottato, come strumento di riferimento per uniformare le attività delle commissioni di verifica delle Azienda ASL in ordine all’accertamento dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, le “Liste di verifica da utilizzare in sede di

sopralluogo per l'accertamento dei requisiti minimi autorizzativi" disciplinate allo stato attuale con il DCA U0013/2011;

- ha ritenuto necessario agevolare l'opera di verifica della Commissione rendendo più celeri i tempi di intervento, mediante l'accesso, da parte dei componenti della Commissione, a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti destinatari della procedura disciplinata dal DCA U00100/2012, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e di quelli ulteriori di qualificazione e ai titoli di autorizzazione posseduti;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012, ha disciplinato che:

- i soggetti che intendano ottenere l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e smi, devono presentare la domanda di accreditamento contestualmente all'istanza di rilascio/conferma dell'autorizzazione all'esercizio e sono tenuti a presentare, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico SAASS:
  - la documentazione di cui all'allegato B) parte integrante del DCA n. U00100/2012;
  - i questionari di autovalutazione per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento;
  - ogni altra documentazione utile a dimostrare il possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento stabiliti nell'allegato 2 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010;
- la presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SAASS "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti" già utilizzata ai fini delle procedure avviate con il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2011;

Preliminari all'effettivo avvio dei procedimenti che avranno inizio dal giorno di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Lazio: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) sono:

l'accesso e la registrazione al Sistema Informativo SAASS secondo le modalità indicate nell'allegato A) parte integrante del Decreto U00100/2012;

la dimostrazione dell'avvenuta presentazione:

-per le strutture che erano autorizzate all'esercizio prima dell'entrata in vigore Regolamento Regionale n. 2/2007, della richiesta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio inviata alla Regione Lazio entro il termine previsto dalla nota circolare prot. n. 37627/4V/03 del 2 aprile 2007;

-per le strutture che hanno usufruito dell' art. 20 della Legge Regionale n. 4/2003 per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento Regionale n.2/2007, della nuova istanza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n.2/2007, "*fatto salvo l'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti della DGR n. 424/06, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione*";

- la mancata presentazione della domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio entro il termine del 30 settembre 2012, data di chiusura del Sistema Informativo SAASS, comporta la cessazione dell'autorizzazione all'esercizio;
- la mancata presentazione dell'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio entro il medesimo termine del 30 settembre 2012, comporta l'impossibilità ad esercitare l'attività;
- l'ordine cronologico di ricevimento dell'istanza per via telematica, individuato dal momento di invio in automatico dal sistema SAASS dell'email di notifica dell'avvenuta ricezione al termine della procedura, specifico per ciascuna Azienda ASL, sarà reso pubblico a cura di Lait SpA mediante pubblicazione sul sito Internet regionale successivamente alla chiusura

del Sistema SAASS e costituirà criterio per l'avvio dell'istruttoria e dei necessari controlli a cura delle Commissioni di verifica esistenti presso ciascuna Azienda ASL;

- il 31 marzo 2013 dovrà essere completata la verifica del possesso dei requisiti autorizzativi e di quelli ulteriori per l'accreditamento così come previsto rispettivamente dal decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente *"Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi"* e dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 – Allegato 2;

RICHIAMATO altresì il DCA U00146 del 6.08.2012 concernente "Integrazioni al DCA U00100/2012" il quale:

- precisa che a far data da gennaio 2012, l'Amministrazione regionale ha iniziato ad istruire le pratiche relative alle istanze di autorizzazione all'esercizio delle RSA ai sensi della L.R. 4/2003 e R.R. 2/2007 in ossequio della delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 con la quale – pur restando ferma la gestione commissariale per la prosecuzione del piano di rientro, è stato riformulato il mandato conferito al Presidente della Regione Lazio, sono stati indicati gli obiettivi prioritari da perseguire, in particolare, quello contraddistinto alla lettera m) relativo al riequilibrio dell'offerta a favore delle strutture territoriali intermedie, dell'assistenza residenziale e dell'assistenza domiciliare integrata e sono venuti meno i limiti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio nel rispetto dei vincoli posti dal fabbisogno regionale;
- disciplina le diverse posizioni derivate dall'avvio delle procedure di attività istruttoria, ai sensi dell'art. 9 del R.R. 2/2007, a far data da gennaio 2012, come di seguito riportato:
  - 1) Alle strutture di mantenimento – RSA di tipo A e B, già in possesso del parere favorevole conclusivo del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, verrà rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 4/2003 e R.R. 2/2007. Le stesse dovranno comunque inserirsi nella piattaforma LAit S.p.a. per l'eventuale richiesta di accreditamento istituzionale, come disciplinato dal DCA 100/2012;
  - 2) Alle strutture di mantenimento – RSA di tipo A e B, le cui istruttorie risultano concluse con esito positivo e la cui documentazione è stata trasmessa al Direttore di Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e per le quali il parere favorevole conclusivo del Direttore Generale pervenga entro il termine del 7 Settembre 2012, verrà rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 4/2003 e R.R. 2/2007. Le stesse dovranno comunque inserirsi nella piattaforma LAit S.p.a. per l'eventuale richiesta di accreditamento istituzionale, come disciplinato dal DCA 100/2012;
  - 3) Le strutture di mantenimento – RSA di tipo A e B, le cui istruttorie non sono ancora giunte a perfezionamento poiché mancanti o imperfette sotto il punto di vista documentale, dovranno necessariamente inserirsi direttamente nella piattaforma LAit S.p.a., come disciplinato dal DCA 100/2012, qualora intendano presentare richiesta di accreditamento istituzionale. Nel caso in cui la struttura non intenda richiedere l'accreditamento istituzionale dovrà darne comunicazione alla Regione, al fine di consentire, alla competente struttura regionale, di completare l'iter istruttorio in corso secondo le modalità disciplinate dal R.R. n. 2/2007;

TENUTO CONTO che la "RSA Fondazione Turati", in possesso del parere favorevole conclusivo del Direttore generale dell'ASL RM G, pervenuto entro il 7 settembre 2012, è già stata autorizzata con Determinazione n. B06156 del 14.09.2012, ai sensi della L.R. 4/2003 – R.R. 2/2007 – DCA 8/2011 e riconfigurata, secondo la tabella allegato 2 al DCA 99/2012, come di seguito riportato:

- RSA FONDAZIONE TURATI – sita nel Comune di Zagarolo (Roma) via Colle del Pero, per complessivi n. 60 posti residenza, suddivisi in n. 3 nuclei di 20 p.r. ciascuno  
Tipologia di trattamento: Assistenza residenziale di "Mantenimento A";

RILEVATO che la "Fondazione Filippo Turati Onlus" con sede legale in Pistoia, via P. Mascagni n. 2, nella persona del rappresentante legale Dott. Nicola Cariglia, ha aderito alla procedura del sopra citato DCA 100 presentando l'istanza per via telematica e inserendo nel portale "Strutture DCA 99 – DCA 100 (RSA)" la documentazione richiesta per la verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione ai fini dell'accreditamento per la struttura socio-sanitaria denominata "RSA Fondazione Turati", per complessivi n. 60 posti residenza, come disciplinato dal sopra richiamato DCA U00146/2012 - punto 2);

PRESO ATTO, pertanto, che la "Fondazione Filippo Turati Onlus" con sede legale in Pistoia, via P. Mascagni n. 2, nella persona del rappresentante legale Dott. Nicola Cariglia, nato a Pistoia l'1.03.1943, - ai sensi del DCA 100/2012 e del DCA 146/2012 - risulta destinataria, previa conferma dei requisiti in base ai quali è già stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio con Determinazione n. B06155 del 14.09.2012, dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8- quater, comma 7, D. Lgs 502/92 e s.m.i., di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di Mantenimento - RSA, quale soggetto titolare della struttura socio-sanitaria denominata "RSA Fondazione Turati" sita nel Comune di Zagarolo (Roma) via del Pero, per complessivi n. 60 posti residenza;

TENUTO conto che

- Il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012 ha disciplinato le procedure relative all'autorizzazione e all'accreditamento;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00146 del 6.08.2012 ha integrato e disciplinato le diverse posizioni derivanti dall'avvio delle procedure di attività istruttoria a far data da gennaio 2012;
- che la "Fondazione Filippo Turati Onlus" si è inserita nella piattaforma informatica SAASS aderendo alle procedure di cui al DCA 100/2012;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- i componenti della Commissione di verifica di ciascuna ASL hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti destinatari della procedura di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00100/2012, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, ha proceduto a sopralluogo, in data 13.12.2012 e 22.05.2013, presso la "RSA FONDAZIONE TURATI", sita nel Comune di Zagarolo (Roma) via del Pero n. 1abc;
- "il Coordinatore della Commissione di verifica della struttura sanitaria dell'ASL RM G, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U00100/2012, ha trasmesso apposita "Relazione esiti verifica", con nota prot. 2818 del 24.05.2013, al Direttore Generale dell'ASL RM G, il quale, sulla

base della stessa, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

VISTA la nota prot. 1332/2013 del 27.05.2013 – acquisita dalla Regione Lazio con prot. n. 100620/27/16 del 31.05.2013 - con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale RM G, ha rilasciato "l'Attestato di conformità" per la "RSA FONDAZIONE TURATI" sita nel Comune di Zagarolo (Roma) via Colle del Pero n. 1abc, relativamente alla permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio con determinazione n. B06155 del 14.09.2012 e di quelli ulteriori per l'accreditamento (DGR 636/07 e DCA 90/2010 e s.m.i.);

EVIDENZIATO, inoltre, che con la sopra citata nota, in particolare, si attesta la permanenza dei requisiti di cui al DCA n. 8/2011 e DCA 99/2012, della struttura socio-sanitaria denominata "RSA Fondazione Turati" delle seguenti attività sanitarie:

RSA di n. 60 posti residenza, così suddivisi:

n. 3 Nuclei di 20 posti residenza ciascuno

Tipologia di Trattamento: Assistenza residenziale di "Mantenimento A"

nonché degli ulteriori requisiti di accreditamento di cui alla DGR 636/07 e al DCA 90/2010 e s.m.i.;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore della "Fondazione Filippo Turati Onlus", quale soggetto titolare della "RSA Fondazione Turati", già autorizzata all'esercizio con Determinazione n. B06155 del 14.09.2012, relativamente all'attività di:

RSA di n. 60 posti residenza, così suddivisi:

n. 3 Nuclei di 20 posti residenza ciascuno

Tipologia di Trattamento: Assistenza residenziale di "Mantenimento A"

#### DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- Rilasciare alla "Fondazione Filippo Turati Onlus" (P.IVA 00225150473) con sede legale in Pistoia via P. Mascagni n. 2, rappresentata legalmente dal Dott. Cariglia Nicola, l'accreditamento istituzionale per la struttura socio-sanitaria denominata "RSA Fondazione Turati" sita nel Comune di Zagarolo (Roma) via Colle del Pero n. 1abc - già autorizzata all'esercizio con Determinazione n. B06155 del 14.09.2012 - per le seguenti attività sanitarie:

RSA di n. 60 posti residenza, così suddivisi:

n. 3 Nuclei di 20 posti residenza ciascuno

Tipologia di Trattamento: Assistenza residenziale di "Mantenimento A"

prendere atto che il Medico Responsabile della RSA è il Dott. Imbriaco Rosario, nato a Salerno l'8.03.1967, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Prato dall'1.02.2002 con numero d'ordine 936, in possesso della specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione;

prendere atto che l'Infermiere Dirigente Responsabile della RSA è la signora Caporali Albarosa, nata a Pistoia il 19.04.1949, iscritta all'Albo degli Infermieri Professionali del Collegio Provinciale di Pistoia dal 14.09.1976 con posizione n. 208, in possesso del Certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica;

notificare il presente Decreto al legale rappresentante della "Fondazione Filippo Turati Onlus", all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e al Comune ove ha sede l'attività;

richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Medico Responsabile e dell'Infermiere Dirigente Responsabile, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i..

L'accreditamento istituzionale si intende rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992 comma 7, dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: "Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso".

Trascorso un anno dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi tre mesi, l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, provvederà alla verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

(Nicola Zingaretti)  
